

# GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA: I CONTROLLI DEL GIUDICE IN SEDE DI AMMISSIONE

**Webinar 10.02.2025**

Dott. Luca Fuzio

Giudice Tribunale di Bergamo

## LA PRIORITA' DELL'ESAME DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI DIVERSI DALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE): ART. 7 2° c. C.C.I.I.

- PREMESSA: controlli preliminari in sede di ammissione solo per concordato preventivo e piano ristrutturato soggetto ad omologazione, uniche procedure nelle quali il giudizio del tribunale avviene in due fasi (ammissione e omologazione, appunto)
- *«Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:*
- *a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;*
- *b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;*
- *c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori».*

# I CONTROLLI PREVENTIVI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI AMMISSIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO (ART. 47 1° C. C.C.I.I.)

- **Art. 47 1° c. C.C.I.I.** – VERIFICHE PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA – Il tribunale, una volta depositati il piano e la proposta, acquisisce il parere del commissario giudiziale e verifica **anche con riferimento alla corretta formazione delle classi**:
- a) nel concordato liquidatorio, **“l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati” (Cass. Sez. I 28.04.2021 n. 11216; Cass. Sez. I 08.02.2019 n. 3863)**;
- b) nel concordato in continuità aziendale, **“la ritualità della proposta” (fermo restando che il 2° comma prevede che sia comunque inammissibile la domanda di concordato in continuità aziendale “se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”)**.

# VERIFICHE DI AMMISSIBILITA'-FATTIBILITA'-RITUALITA'

<p><b>CONCORDATO LIQUIDATORIO</b> Art. 47 1° c. lett. a)</p>	<p><b>CONCORDATO IN CONTINUITA'</b> Art. 47 1° c. lett. b)</p>
<p>AMMISSIBILITA'</p> <p>Verifica della sussistenza di tutti i presupposti giuridici previsti dalla legge</p>	<p>RITUALITA'</p> <p>Verifica della sussistenza di tutti i presupposti giuridici previsti dalla legge</p>
<p>FATTIBILITA' = non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (specificamente, il pagamento del 20% dei creditori chirografari)</p>	<p>Non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali</p>

# RATIO DELLA DIFFERENZA DI DISCIPLINA

- Il diverso tenore letterale delle due disposizioni evoca una maggiore incisività dei controlli che il Tribunale deve effettuare in sede di ammissione del concordato liquidatorio rispetto a quelli necessari per l'ammissione del concordato in continuità.
- Ciò si pone in linea con il favore per la continuità aziendale che costituisce l'impianto programmatico di tutta la disciplina contenuta nel Codice della Crisi e, specificamente, nella regolamentazione del concordato preventivo.
- La maggiore incisività del controllo del Tribunale sul concordato liquidatorio discende dalla necessità di un riscontro rigoroso, già in sede di ammissibilità, del doppio requisito dell'apporto di finanza esterna in misura superiore al 10% dell'attivo disponibile e del soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari, riscontro che richiede non solo una verifica formale di carattere giuridico ma anche una più approfondita disamina di carattere economico che serva a supportare il giudizio di sussistenza dei due requisiti.
- Requisiti che, invece, non sono previsti per il concordato in continuità per il quale, pertanto, nella fase di ammissione, il giudizio è più strettamente di conformità giuridica alle disposizioni di legge.

# NATURA DEL CONTROLLO DEL TRIBUNALE

- **CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ/RITUALITÀ** = verifica della presenza di tutta la documentazione prevista dalla legge e della trattazione, nella proposta e nel piano, di tutti gli elementi indicati dalla legge
- **CONTROLLO DI NON MANIFESTA INATTITUDINE/NON MANIFESTA INIDONEITÀ** = verifica dell'assenza di elementi incompatibili già prima facie al raggiungimento degli obiettivi del piano (per es.: esclusione dall'attivo concordatario di cespiti che invece vanno inclusi, con conseguente insufficienza della finanza esterna prestata; esclusione dal valore di liquidazione di beni che vanno inclusi, con conseguente errata determinazione delle classi e delle percentuali di soddisfacimento dei creditori)

# CONTROLLI PRELIMINARI FORMALI

- 1) La **legittimazione attiva del debitore istante** – art. 2 1° c. lett. d) C.C.I.I. richiamato dall'art. 121 C.C.I.I. cui rimanda l'art. 84 C.C.I.I.
- 2) La **regolare instaurazione del procedimento** (competenza, rispetto dei termini procedurali,...)
- 3) La **verifica della completezza della domanda** che deve includere:
  - La **documentazione prevista dall'art. 39 C.C.I.I.**
  - La **proposta**, che deve garantire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al ricavato in caso di liquidazione giudiziale, deve indicare la tipologia di concordato prescelta, applicare correttamente le regole distributive e indicare le classi dei creditori, con specifica allegazione dei criteri di formazione delle stesse
  - Il **piano di concordato**, che deve avere i requisiti di cui all'art. 87 C.C.I.I. (art. 84 2° c. C.C.I.I.)

# LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 39 C.C.I.I.

- **le scritture contabili e fiscali obbligatorie**
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi
- **i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi**
- una relazione, anche in formato digitale, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività del debitore
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
- **l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore** e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
- **LA MANCANZA DEI DOCUMENTI INDICATI IMPLICA INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA, POTENDOSI CONFIGURARE UNA POSSIBILITA' DI INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 4° C. C.C.I.I. SOLO IN CASO DI INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE** (così, se mancano i bilanci la domanda va dichiarata inammissibile, ma se manca l'ultimo bilancio e vi è una situazione patrimoniale aggiornata al momento della presentazione della domanda, può darsi integrazione; se manca l'elenco dei creditori la domanda è inammissibile, ma se è incompleto può essere integrato)

# CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA: TIPOLOGIA DI CONCORDATO E SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

- 1) La proposta deve prevedere, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'art. 87 C.C.I.I., **il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84 1° c. C.C.I.I.)** – Nella domanda il debitore indica **le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 87 2° c. C.C.I.I.)**.
- 2) Necessaria verifica, da parte del Tribunale, della corretta **qualificazione del concordato come liquidatorio o in continuità aziendale**, perché dalla stessa discende l'individuazione del regime applicabile e, conseguentemente, i controlli che vanno effettuati già in sede di ammissione – **art. 84 3° c. C.C.I.I.** semplifica questo accertamento, in precedenza complesso (nel senso che stabilisce il principio per cui il concordato c.d. misto deve intendersi in continuità)
- 3) Per il concordato in continuità aziendale la proposta deve prevedere per ciascun creditore **un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile**, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (**art. 84 3° c. C.C.I.I.**)
- 4) Per il concordato con liquidazione del patrimonio la proposta deve prevedere **un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda** e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza **in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo** (**art. 84 4° c. C.C.I.I.**)

# CONTROLLI SUI CONTENUTO DELLA PROPOSTA: CORRETTA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE

- 5) I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario (art. 84 5° c. C.C.I.I.)
- 6) Nel concordato in continuità aziendale il **valore di liquidazione** di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 dell'art. 84. Per il **valore eccedente quello di liquidazione**, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle predette regole (art. 84 6° c. C.C.I.I.)

# RIEPILOGO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

	<b>CONCORDATO LIQUIDATORIO</b>	<b>CONCORDATO IN CONTINUITA'</b>
<b>VALORE DI LIQUIDAZIONE</b>	Absolute priority Rule	Absolute priority rule
<b>VALORE ECCELENTE IL VALORE DI LIQUIDAZIONE</b>	Non esiste	Relative priority rule (salvo che per crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c.)
<b>FINANZA ESTERNA</b>	Deroga ad artt. 2740-2741 c.c. ma rispetto del criterio del soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari	Attribuibile al di fuori di entrambe le regole di distribuzione

# CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA: I CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI (ARTT. 85 – 109 C.C.I.I.)

- VERIFICA DELLA CORRETTA FORMAZIONE DELLE CLASSI OBBLIGATORIE (ora espressamente contemplato nell'art. 47 1° c. C.C.I.I.)
- i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e i creditori proponenti il concordato e per le parti ad esse correlate (**art. 85 2° c. C.C.I.I.**)
- nel concordato in continuità aziendale, tutti i creditori, anche i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca interessati dalla ristrutturazione per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 109 5° c. C.C.I.I. (**art. 85 3° c. C.C.I.I.**) a norma del quale non votano, e quindi non sono classati, i creditori muniti di diritto di prelazione... **se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni (entro trenta giorni i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.) dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. (art 109 5° c. C.C.I.I.)**
- Nel concordato in continuità, i creditori muniti di diritto di prelazione per i quali non ricorrono le condizioni sopra indicate, che, per la parte incapiente, vanno inseriti in una classe distinta. (**art. 109 5° c. C.C.I.I.**)
- le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non abbiano, nell'ultimo servizio, avuto un attivo superiore a euro 5.000.000,00, dei ricavi netti superiori ad euro 10.000.000,00 e un numero medio di dipendenti pari a 50 (che vanno inserite in classi separate a norma dell'**art. 85 C.C.I.I.**)
- **Art. 85 4° c. C.C.I.I.:** «Fermo il rispetto delle regole distributive stabilite nell'art. 84, 5°-6°-7° comma C.C.I.I., il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione»

## CONTROLLI SUL CONTENUTO DEL PIANO DI CONCORDATO (ART. 87 C.C.I.I.): VERIFICHE PRELIMINARI

- 1) presenza della documentazione prevista dall'art. 39 C.C.I.I.
- 2) presenza dell'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, delle sue attività e passività al momento della presentazione del piano e della descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- 3) presenza di una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e dell'indicazione delle strategie d'intervento;
- 4) presenza dell'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato

# CONTROLLI SUL CONTENUTO DEL PIANO DI CONCORDATO: VALORE DI LIQUIDAZIONE E VALORE ECCELENDE IL VALORE DI LIQUIDAZIONE

- Verifica dell'indicazione, nel piano, del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, «**corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese**» (art. 87 1° c. C.C.I.I.), come ulteriormente specificato dalla successiva lettera h) che dispone che il piano debba indicare le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo
- Non deve trattarsi di un esame analitico del valore di liquidazione, il controllo del quale è demandato in sede di eventuale opposizione all'omologazione dall'art. 112 4° c. C.C.I.I., ma di un **controllo di NON MANIFESTA ERRONEITÀ' nella determinazione del medesimo**

# CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE

- **il valore di liquidazione come valore di liquidazione giudiziale** (vanno quindi inclusi nello stesso tutti i proventi che deriverebbero dalla liquidazione dei beni in sede di liquidazione giudiziale)
- **Nozione dinamica di valore di liquidazione** (art. 214 1° c. C.C.I.I.), che privilegia la vendita unitaria dell'azienda nello stato di fatto in cui si trova e, pertanto, senza interventi di ristrutturazione, tenendo anche conto dei possibili esiti di un esercizio provvisorio (Trib. Siena 30.06.2023; Trib. Milano 06.07.2023; Trib. Treviso 10.07.2023; Trib. Ferrara 18.07.2023; Trib. Roma 24.10.2023) La definizione del valore di liquidazione contenuta nell'art. 87 1° c. C.C.I.I. come modificato dal D. Lgs. N. 136/24 specifica, opportunamente, che il valore di liquidazione deve essere «comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dall'azienda in esercizio...»
- **Inclusione dei crediti da esercizio di azioni giudiziarie** – La definizione introdotta dal decreto correttivo, che parla genericamente di “*realizzo delle azioni esperibili*” pare tale da includere tra esse tutte le azioni che sarebbe possibile esercitare anche in ipotesi di liquidazione giudiziale, in tal modo risolvendo il contrasto dottrinale esistente tra i fautori dell'esclusione delle azioni revocatorie dal valore di liquidazione in quanto atti tipici della liquidazione giudiziale (e non del concordato) e i sostenitori della loro inclusione, trattandosi di azioni volte al recupero di redditi scaturibili proprio dall'alternativa liquidatoria.

# QUESTIONI PROBLEMATICHE NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE

- 1) beni non ricompresi nella liquidazione concordataria;
- 2) ricavato della liquidazione concordataria maggiore del valore previsto nel piano (Tesi prevalente: il maggior realizzo incide sul valore di liquidazione originario e impone l'applicazione dell'A.P.R. sul surplus realizzato, al fine di non pregiudicare i creditori per il solo fatto della vendita del bene in sede concordataria. I creditori sarebbero stati infatti pagati in sede di liquidazione giudiziale con l'A.P.R. sul ricavato della vendita del bene (in questo senso, Trib. Milano 20.07.2023; Trib. Lucca 25.07.2023).;
- 3) eccedenza dei flussi di cassa realizzati rispetto a quelli previsti nel piano;
- 4) il ricavato della continuità aziendale;
- 5) l'offerta irrevocabile del terzo (in rapporto alla disciplina delle offerte concorrenti prevista dall'art. 91 C.C.I.I.)

# CONTROLLI NEL MERITO DEL PIANO: TEMPISTICHE DI ADEMPIMENTO E MORATORIE

- Verifica che nel piano siano indicati gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (lettera e)
- **VERIFICA DELLA PREVISIONE DI MORATORIE NEL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI (ART. 86 C.C.I.I.) E DELLA COMPATIBILITA' DELLE STESSE CON I TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CONCORDATO:** «Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere *una moratoria* per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751 bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione» (art. 86 C.C.I.I.)

# ALTRI REQUISITI DEL PIANO OGGETTO DI CONTROLLO IN SEDE DI AMMISSIONE

- le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito (lettera d);
- ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente (lettera f)
- gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano (lettera g);
- le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato; le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate (lettere l e m);
- le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni (lettera o);
- le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati (lettera i);
- l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito (lettera p-bis, introdotta dal correttivo ter)

# CONTROLLI NEL MERITO DEL PIANO: LA CORRETTA FORMAZIONE DELLE CLASSI

- Verifica della corretta formazione delle classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe (art. 87 1° c. lett. m) C.C.I.I.); è norma complementare con quella dettata dall'art. 85 C.C.I.I. e già esaminata in sede di analisi dei controlli sulla proposta

# CONTROLLI SULLA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

- Il piano deve contenere la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
- **UNA RELAZIONE CARENTE DEI REQUISITI SOPRA INDICATI È INIDONEA E COSTITUISCE CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ/IRRITUALITÀ DELLA DOMANDA**

## L'ESITO DEI CONTROLLI PRELIMINARI (ART. 47 4° C. C.C.I.I.)

- Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, **sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero**, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta.
- Si ritiene ammissibile un'attività istruttoria da parte del Tribunale, consistente, oltre che nell'acquisizione del parere del commissario giudiziale, anche nell'escussione del debitore o nella nomina di un ausiliario ex art. 68 C.C.I.I. laddove il Commissario Giudiziale non sia ancora stato nominato
- Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

# LA CONCESSIONE DI TERMINE PER INTEGRAZIONI AL DEBITORE

- Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per **apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti**.
- **ATTIVITA' INTEGRATIVA NON E' ATTIVITA' SOSTITUTIVA**: comprende quindi la possibilità di integrazione o di rettifica del piano per conformarlo ai canoni normativi, ma non può tradursi in una integrale sostituzione del piano e della proposta originari con un nuovo piano e una nuova proposta (in tali ipotesi il Tribunale dovrà dichiarare l'inammissibilità della proposta originaria e del relativo piano), né nella produzioni di documenti prescritti non effettuata all'atto della presentazione della domanda

# CONTROLLI NEL CONCORDATO DI GRUPPO (ART. 284 1° C. C.C.I.I.)

- CONTROLLI FORMALI PRELIMINARI: 1) stato di crisi o di insolvenza delle società; 2) appartenenza al medesimo gruppo; 3) centro degli interessi principali nello Stato italiano
- CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLA DOMANDA (art. 284 4° c. C.C.I.I.) – «La domanda proposta... deve contenere
- l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa.
- Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
- ... deve... fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 bis del codice civile.
- Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione....
- Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori... devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna.

# CONTROLLI SULL'ATTESTAZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

- VERIFICA CHE LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTI:
  - a) la veridicità dei dati aziendali;
  - b) la fattibilità del piano o dei piani;
  - c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
  - d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, ...
  - e) L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

## CONTROLLI PREVENTIVI NEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (ART. 64-BIS C.C.I.I.)

- **Art. 64-bis 4° comma C.C.I.I.: OGGETTO DEL CONTROLLO; RITUALITA' E CORRETTA FORMAZIONE DELLE CLASSI**
- *«A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).»*

# CONTROLLI DI RITUALITA' SUL P.R.O.

- 1) **Controlli sulla legittimazione attiva (1° comma)**: *“l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza”*
- 2) **Controllo sulla formazione delle classi (1° comma)**: *“... può prevedere il soddisfacimento dei creditori, **previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei**, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione...”*
- 3) **Controllo sul soddisfacimento dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis c.c.** integralmente in denaro entro trenta giorni dall'omologazione (1° comma)
- 4) **Controllo sulla regolarità formale della domanda**: *“La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46”. (2° comma)*
- 5) **Controllo dell'attestazione del professionista indipendente**: *“Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano”. (3° comma)*

## Guida bibliografica:

S. AMBROSINI, *Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza: iniziativa e procedimento unitario*, in S. PACCHI - S. AMBROSINI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, Bologna, 2025, 159 ss.

ID., *Il controllo giudiziale nella fase di apertura del concordato preventivo riformato con un cenno "al prima e al dopo"*, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, in corso di pubblicazione.

M. ARATO, *Sub art. 47*, in P. VALENSISE - G. DI CECCO - D. SPAGNUOLO (a cura di), *Il Codice della Crisi. Commentario*, Torino, 2024, 318 ss.

A. AUDINO, *Sub art. 47*, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza*, Padova, 2023, 288 ss.

G. BOZZA, *Il ruolo del giudice nel concordato semplificato*, in S. AMBROSINI (a cura di), *Assetti aziendali, crisi d'impresa e responsabilità della banca*, Pisa, 2023, 195 ss.

P. F. CENSONI, *Note minime sul controllo giudiziale nel concordato preventivo*, in *ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it*, 6 novembre 2024.

M. FABIANI, *Sistema, principi e regole del diritto della crisi d'impresa*, Piacenza, 2024, 119 ss.

V. ZANICHELLI, *Il Giudice nella ristrutturazione*, in *dirittodellacrisi.it*, 15 novembre 2022.